

Buonuscita, qual'è la retribuzione utile ai fini del TFS per i dipendenti degli enti locali (Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

Una breve guida per comprendere le voci retributive che concorrono al calcolo del TFS per il personale dirigente e non inquadrato nei ruoli del comparto Regioni ed Autonomie Locali. Come noto per i dipendenti del settore locale assunti a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 il calcolo dell'indennità premio di servizio (IPS) è calcolata, ai sensi della legge n. 152/1968 in 1/15 dell'80% della retribuzione di riferimento dell'ultimo anno precedente la cessazione moltiplicato per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati), computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore). Ma cosa si intende per **retribuzione di riferimento**?

La legge n. 152

L'articolo 11 della legge n. 152/1968 stabilisce che la retribuzione contributiva utile ai fini della determinazione della misura dell'IPS è costituita dallo stipendio o salario, comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso. L'elenco delle voci, secondo costante giurisprudenza di legittimità, ha carattere rigorosamente **tassativo** dovendosi respingere la tesi secondo cui possa desumersi l'esistenza di un principio di **onnicomprensività** della retribuzione che abiliti al computo di emolumenti aggiuntivi, ancorchè corrisposti con carattere di fissità e continuità, al di fuori dello stipendio base e dei relativi adeguamenti (come il salario di anzianità).

Personale non dirigente

Per il personale **non dirigente** del comparto Regioni ed Autonomie Locali la base di calcolo dell'IPS è determinata dalle seguenti voci percepite negli ultimi 12 mesi la cessazione dal servizio (cfr ex multis Circ. Inpdap n. 14/2004).

- Stipendio tabellare stipendio tabellare (per tredici mensilità);
- R.I.A. (per tredici mensilità);
- I.I.S. (per tredici mensilità fino al 31.12.2002, perché dal successivo 1° gennaio è stata assorbita nello stipendio tabellare);
- importo relativo alla differenza della I.I.S. in godimento da parte del personale della Categoria B e D rispetto all'importo conglobato nello stipendio (per tredici mensilità);
- indennità di vigilanza (per dodici mensilità);
- indennità corrisposta al personale educativo e docente scolastico di cui all'art. 37 comma 1, lettere c d ed e del CCNL 6.7.1995 e successivi incrementi (per dodici mensilità);

- indennità di direzione e di staff, già corrisposta ai sensi dell'art. 45 comma 1 del DPR 333/90 al personale dell'ex qualifica VIII e attualmente ricompresa nella retribuzione di posizione;
- indennità di Euro 64,56 lorde, di cui all'art. 4 comma 3 del C.C.N.L. 16.7.1996 (per dodici mensilità).

Personale dirigente

Per il **personale dirigente** del comparto Regioni ed Autonomie Locali la base di calcolo dell'IPS è determinata dalle seguenti voci percepite negli ultimi 12 mesi la cessazione dal servizio (cfr Nota Inpdap n. 5/2006).

- Stipendio tabellare;
- maturato economico annuo, pensionabile e non riassorbibile di lire 7.858.000 (€ 4.058,32) ex art. 35, comma 1, lett. b) CCNL 10.4.1996, ove acquisito (per 13 mensilità);
- retribuzione individuale di anzianità ove acquisita (per 13 mensilità);
- retribuzione di posizione (per 13 mensilità);

Tassatività delle voci

Vale la pena rammentare che ai fini della determinazione della base di calcolo dell'IPS **non assume rilievo l'eventuale indennità per le funzioni dirigenziali, retribuzione di posizione o indennità per posizioni organizzative** corrisposte in relazione all'[incarico dirigenziale](#) conferito ai dipendenti inquadrati nelle categorie D o comunque inferiori (cfr. *ex aliis*, Cass. n. 27547/2020; Cass. n. 13433/2019, Cass. n. 1156/2017, Cass. n. 18999/2010, Cass. n. 15906/2004, Cass. n. 9901/2003, Cass. n. 681/2003, Cass. SS.UU. n. 3673/1997).

Come sancito nella Sentenza n. 18999/2010, infatti, non rientrano nella base di calcolo «le maggiori competenze spettanti in **seguito allo svolgimento di fatto di mansioni superiori**, in quanto tali competenze non fanno parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non possono essere considerate come componenti fisse dello stipendio, avendo l'amministrazione la facoltà di porre fine all'assegnazione delle mansioni superiori».

Né rientra la **retribuzione di risultato, le voci accessorie e i cd. premi di produttività.**